

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3137/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1876/89 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (*), in particolare l'articolo 6 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2301/89 (*), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3140/89 (*),

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1876/89 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3069/89 (*);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo

dall'11 al 17 ottobre 1989 per la dracma greca, la lira sterlina e lo scudo portoghese inducono ad adeguare il tasso di conversione agricolo per la Grecia nel settore della carne suina, conformemente all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85; che occorre modificare, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85, gli importi compensativi monetari applicabili in Grecia; che tali corsi inducono, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, a modificare gli importi compensativi monetari applicabili al Regno Unito e, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85, a modificare gli importi compensativi monetari applicabili al Portogallo per il settore dello zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1876/89 è modificato come segue:

- 1) La colonna «Grecia» delle parti 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- 2) La colonna «Regno Unito» delle parti 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª e 10ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- 3) La colonna «Portogallo» della parte 7ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- 4) Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 1989.

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
 (*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
 (*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.
 (*) GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 9.
 (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
 (*) GU n. L 303 del 20. 10. 1989, pag. 5.
 (*) GU n. L 188 dell'1. 7. 1989, pag. 1.
 (*) GU n. L 297 del 16. 10. 1989, pag. 1.